

TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA

Procedura di Ristrutturazione dei debiti del consumatore

RELAZIONE DEL GESTORE INTEGRAZIONE

Giudice Delegato: Dott.ssa Elisabetta Bianco

Organismo di composizione della Crisi da sovraindebitamento:

OCC Segretariato Sociale Protezione Sociale Italiana di Valenza

Gestore OCC:

Dott.ssa Vera Michieletti

Proponente:

Sig.ra Moscato Annalisa



La sottoscritta Dott.ssa Vera Michieletti, nata a Novara il 03/12/1975, codice fiscale MCHVRE75T43F952X, in qualità di gestore nominata dall'OCC Segretariato Sociale Protezione Sociale Italiana di Valenza

Premesso che:

- con provvedimento del 21/07/2025 il Giudice Delegato Dott.ssa Elisabetta Bianco rilevava alcune questioni in merito al ricorso depositato ex art. 67 e ss CCII dall'Avv. Capitani;

Tutto ciò premesso, la sottoscritta presenta la seguente integrazione alla relazione del Gestore del 30/04/2025.

1. In merito alla condizione di consumatore sovraindebitato della ricorrente

La sig.ra Moscato Annalisa è socio fondatore della “Abete Cooperativa sociale – Onlus” (validamente identificata in sigla come Abete Soc.Coop.), sede legale a Voghera (PV) in via Cagnoni n.32, con codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Pavia 02077230189, in attività dal 2004.

L'art. 2 comma 1, lett.e) CCII definisce consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto de Codice civile, per debiti estranei a quelli sociali”.

Si precisa a tal proposito che i debiti da ristrutturare, come inseriti nel Piano depositato, non sono legati alla cooperativa di cui la ricorrente è socia ma sono debiti che la medesima ha contratto per sé stessa.

Si ritiene pertanto che anche un socio fondatore di cooperativa possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, qualora i debiti che intende ristrutturare siano personali e non legati alla società.

A ciò si aggiunga inoltre il fatto che Abete Soc. Coop. gode di autonomia patrimoniale, essendo un'Associazione riconosciuta (Allegato 1) e come tale la responsabilità è limitata al patrimonio dell'associazione stessa. Un'eventuale procedura da sovraindebitamento della sig.ra Moscato non andrebbe quindi a compromettere i diritti dei creditori della cooperativa.



2. In merito alle cause dell'indebitamento

Relativamente alle cause dell'indebitamento si conferma che le stesse sono da ricondursi a problemi familiari legati soprattutto alla situazione del padre della ricorrente, il sig. [REDACTED]

I problemi finanziari del sig. [REDACTED] e conseguentemente anche quelli della sua famiglia, iniziarono con il fallimento delle due società di cui era socio e in particolare a causa della garanzia di oltre un milione di euro che aveva prestato ad una delle due società.

La situazione peggiorò ulteriormente quando il sig. [REDACTED] si ammalò gravemente fino a dover subire nel 2019 un delicatissimo intervento al cervello.

La ricorrente, anche per far fronte alle spese legate all'assistenza del padre malato, dovette far ricorso ad alcuni finanziamenti.

Anche l'immobile di Cogoleto, per il quale era stato concesso un mutuo, venne venduto con l'estinzione anticipata dello stesso. Venne quindi acquistato l'immobile di Tortona sempre mediante accensione di un mutuo con l'intento di assistere più da vicino i genitori sempre più in difficoltà.

Le rate dei finanziamenti e dei mutui ad oggi sono diventate insostenibili per la ricorrente, che si trovata necessariamente nella condizione di richiedere l'apertura di una procedura da sovraindebitamento.

Quindi nella valutazione delle ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere alle obbligazioni assunte, si evince che le circostanze sono state del tutto estranee

3. In merito alla convenienza del Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria

L'immobile di proprietà della ricorrente, sito nel Comune di Tortona, è stato oggetto di valutazione da parte del Geom. Arpe Paolo, il quale, considerate le caratteristiche estrinseche ed intrinseche dell'immobile stesso, ha ritenuto di attribuirgli un valore di mercato compreso tra un minimo di euro 75.000,00 ed un massimo di euro 80.000,00.

Qualora l'immobile venisse valutato in sede di vendita forzata e venisse confermata la medesima valutazione, il perito nominato dal Tribunale addirittura potrebbe adeguare e correggere la stima, applicando una riduzione del valore (min. 15%) per l'immediatezza della vendita giudiziaria e la mancanza di garanzia per vizi, scomputando anche eventuali spese tecniche per regolarizzazioni catastali e/o urbanistiche.

Presumibilmente, quindi, il prezzo base d'asta potrebbe essere fissato intorno ad euro



60.000,00/65.000,00 e l'offerta minima intorno ad euro 45.000,00/48.750,00.

Inoltre, da un'analisi degli immobili residenziali siti nel Comune di Tortona, risultanti dal Portale delle Vendite Pubbliche all'asta nei prossimi mesi di ottobre e novembre, si può constatare che, in quasi tutti i casi si tratta di almeno un secondo tentativo di vendita, a dimostrazione che c'è scarso interesse da parte dei potenziali acquirenti per immobili in questa zona.

Proprio per questi motivi si è ipotizzato di realizzare dalla vendita dell'immobile una somma pari a circa euro 60.000,00 circa.

Ovviamente in caso di vendita competitiva, occorrerebbe tenere in considerazione anche delle tempistiche legate alla procedura esecutiva.

La ricorrente conferma la volontà di procedere con la proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti già depositata con il ricorso, preferendo questa procedura alla Liquidazione controllata in quanto quest'ultima comporterebbe l'inserimento nella massa attiva anche della casa di abitazione, per la quale è in corso un mutuo in regolare pagamento.

* * *

Con osservanza

Novara, 12 settembre 2025

Il Professionista Gestore dell'Organismo di
Composizione della Crisi
Dott.ssa Vera Michieletti



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

SIG. RA MOSCATO ANNALISA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000)

La sottoscritta MOSCATO ANNALISA codice fiscale MSCNLS78D56G388M, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o produzione di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 dichiara:

- che "Abete Cooperativa sociale – Onlus" (validamente identificata in sigla come Abete Soc.Coop.) è un'associazione riconosciuta.

In fede,

Tortona, 12 settembre 2025


Moscato Annalisa

